Imposta di bollo di Euro 16,00 virtuale. Autorizzazione

assolta in modo n. 2016/1700 del CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI 11/01/2016 GIURIDICI ED ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELL'INSUBRIA ED ENTE KINETIKA S.R.L. DI TORINO PER LA STRUTTURA SRP1 - COMUNITA' PROTETTA GREGORIUS DI GAVIRATE (VA) - (CODICE REGIONALE 322000893) - (C.F. 05305460965) PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA. =.=.=.=.= PREMESSO che: 1. con Deliberazione 29 dicembre 1999, n. VI/47508 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale; 2. l'art. 11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato"; 3. l'art. 15 LR n. 33/2009 come modificato dalla LR 23/2015 regolamenta l'autorizzazione, l'accreditamento e la contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie; 4. l'art 15, comma 6, della LR 33/2009 e s.m.i. prevede che "la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performance, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate"; 5. costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una condanna divenuta definitiva e irrevocabile, ai sensi dell'art.80 del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50;

6. con DGR 28 dicembre 2012, n. IX/4606, che sostituisce integralmente l'Allegato	
1 alla DGR 25 luglio 2012, n. IX/3856, successivamente integrata dalla DGR 16	
marzo 2015, n. X/3275 sono stati stabiliti i requisiti previsti per la sottoscrizione del	
contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato con la Pubblica	
Amministrazione, alle quali si rimanda integralmente;	
7. ATS è tenuta a richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente	
al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui	
all'art.1, comma 39, della L. n.243/2004 nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al	
DLgs. n. 196/2003 e s.m.i.;	
8. ai sensi dell'art. 22, comma 1 della LR n. 33/2009 gli erogatori aderiscono al	
Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite	
dalla Giunta regionale nell'ambito del progetto CRS-SISS;	
9. ai sensi dell'art. 15, comma 7 della LR 33/2009 sono tenuti a garantire la piena	
applicazione della Legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di pubblicità	
nell'esercizio delle professioni, reso nell'ambito del servizio sanitario e	
sociosanitario regionale, di conversione, con modificazione, del DL n.223 del 2006,	
di cui in particolare all'art.2;	
10. con DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046 la Giunta Regionale ha confermato che	
 il contratto in essere per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS	
 ed erogatori, sia integrato relativamente all'esercizio 2019, con l'indicazione delle	
valorizzazioni relative alle prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale,	
psichiatria e neuropsichiatria infantile nonché delle modalità di applicazione delle	
regressioni tariffarie laddove previste come indicato dalla DGR stessa;	
11. in data 30 dicembre 2010 tra l'ASL della Provincia di Varese confluita	
 nell'ATS dell'Insubria e l'Ente Kinetika S.r.l. è stato stipulato un contratto conforme	
2	

allo schema tipo di cui sopra per l'erogazione di prestazioni di Psichiatria,	
denominato "contratto base".	
Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella già citata	
DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046 ne hanno condiviso le regole procedurali	
nonché le modalità applicative della negoziazione.	
Tutto ciò premesso	
 tra	
Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria	
e	
Ente Kinetika S.r.l. con sede legale nel comune di Torino - Via Cialdini n. 19 - per	
la Struttura SRP1 - C.R.A Gregorius di Gavirate (VA) nella persona del Legale	
Rappresentante si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto stipulato in	
data 30 dicembre 2010, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse,	
quanto segue:	
Art. 1 - Oggetto	
Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel	
successivo art. 11, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL della Provincia di	
 Varese e l'Ente Kinetika S.r.l. in data 30 dicembre 2010, con riferimento agli assetti	
 rappresentati nell'applicativo regionale dedicato A.S.A.N., per come aggiornati	
 durante il periodo di validità del presente contratto.	
Art. 2 - Ambito di applicazione	
 Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni di Psichiatria erogate dalle	
 strutture ubicate nel territorio della ATS dell'Insubria per tutti i cittadini residenti in	
 Regione Lombardia.	
 Queste prestazioni dovranno essere erogate secondo criteri di appropriatezza e di	
3	
	I .

 reale necessità per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. In relazione ai	
criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella	
presente integrazione contrattuale, si precisa che, per quanto attiene le attività di	
 ricovero, sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a	
 decorrere dal 01.01.2019.	
Art. 3 - Valorizzazione per le attività di Psichiatria	
Per le attività di Psichiatria la valorizzazione relativa alle attività garantite ai	
cittadini residenti in Regione Lombardia per l'anno 2019, viene individuata nella	
 quota di Euro 532.805,00.=.	
Al raggiungimento della predetta quota, in assenza di previo accordo con l'ATS	
dell'Insubria, l'Ente non è autorizzato ad erogare prestazioni per conto del Servizio	
Sanitario Regionale.	
Art. 4 - Tariffe ed oneri del personale	
Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ente Gestore ha valutato che il valore	
delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di	
remunerare anche gli oneri derivanti dall'applicazione ai propri dipendenti delle	
condizioni previste nei CCNL di categoria e negli accordi integrativi locali, vigenti	
per tempo, nonché di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza, di previdenza e	
di assistenza in vigore nel luogo di svolgimento del servizio.	
Art. 5 - Programmazione delle attività	
L'Ente si impegna a programmare l'erogazione delle attività sanitarie in modo	
omogeneo durante tutto l'arco dell'anno.	
Art. 6 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto	
Le attività dei Nuclei Operativi di Controllo ATS, oltre che allo svolgimento dei	
compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sui controlli, saranno	
4	

Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 2016/1700 del 11/01/2016 orientate anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Le parti concordano che le dimissioni dei pazienti debbano essere sempre preventivamente condivise e concordate con l'Unità inviante di Psichiatria. Le parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine della procedura amministrativa di risoluzione del contenzioso, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto. L'Ente erogatore di prestazioni sanitarie di Psichiatria, residenziali semiresidenziali, deve adottare tutte le misure necessarie all'accertamento e/o verifica della residenza del paziente al momento dell'ingresso in struttura e darne tempestiva comunicazione all'ATS di residenza del paziente e all'ATS dell'Insubria. L'Ente erogatore deve altresì comunicare ad entrambe le ATS ogni modifica della residenza del paziente inserito nella propria struttura. Art. 7 - Pagamenti L'ATS dell'Insubria si impegna a riconoscere all'Ente rimesse mensili pari al 95% del valore delle prestazioni di Psichiatria oggetto del presente contratto, erogate,

previsto a contratto. Per la particolare natura ed oggetto del contratto, le parti, pur nel consapevole rispetto del disposto cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002 concordano di prevedere, per il pagamento del saldo, un termine superiore e diverso da quello normalmente previsto, ovvero coincidente con il momento della validazione, così come disposta dai competenti Uffici Regionali. Le parti concordano inderogabilmente che, per il recupero di eventuali somme che risultassero non dovute, anche a seguito degli esiti

rendicontate e certificate dal Legale Rappresentante mediante l'utilizzo del portale

dedicato. Tale importo non potrà comunque superare il 95% dell'importo mensile

dei controlli NOC relativi ad anni precedenti, l'ATS dell'Insubria determinerà gli	
eventuali importi che potranno essere ripetuti, tramite compensazione, con quanto	
 dovuto dall'ATS ai sensi del presente contratto. Pertanto l'avvenuto saldo non potrà	
 pregiudicare la ripetizione di somme che, sulla base di controlli sull'attività erogata,	
risultassero non dovute o dovute solo in parte.	
 Art. 8 - Obblighi informativi e di comportamento	
 L'Agenzia e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi	
 di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei	
precetti in materia di Codice dei dipendente pubblici (DPR 16 APRILE 2013, N. 62) e	
 Codice di Comportamento aziendale (DELIBERAZIONE N. 129 DEL 15.03.2018), in	
materia di prevenzione della corruzione (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190, PIANO	
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) nonché rispetto degli obblighi di	
pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai	
documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (ART. 2-BIS, COMMA 3, DECRETO	
LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, LINEE GUIDA ANAC N. 1134/2017).	
L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti	
normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente	
attraverso i seguenti percorsi: Disposizioni Generali \ Atti Generali \ Codice	
disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali \ Piano triennale per la	
prevenzione della corruzione e della trasparenza. In tal senso, l'Ente si impegna a	
consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà	
l'aggiornamento.	
L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può	
comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti	
dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al	
6	

 risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.	
 Art. 9 - Tutela dei dati personali	
 Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione	
 ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di	
 cui all'art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di	
 dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e si impegnano a	
 trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto	
 osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:	
 • utilizzare i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi	
 informativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole	
 finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;	
 assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori,	
 ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o	
 documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano,	
 comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a	
Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle	
attività oggetto del presente contratto;	
• ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con	
riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati (art. 37),	
all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli	
adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità	
di Controllo (art. 33).	
assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la	
revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente	
segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del	
7	

Regolamento UE;	
rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle	
misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE e verificare che	
le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i	
 rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso	
 non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme	
 alle finalità della raccolta.	
L'Ente inoltre:	
raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente	
normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso	
 mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta	
 l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il	
 trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il	
consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o	
 le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato	
 per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS	
Insubria;	
• prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto	
del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce	
l'informativa agli interessati, ai sensi degli'artt. 13 e 14 del Regolamento	
UE.	
Art. 10 - Controversie	
Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti dell'applicazione,	
interpretazione ed esecuzione del presente contratto, dovrà essere	
imprescindibilmente deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui due nominati	
8	

Imposta di bollo virtuale. Autorizzazione 11/01/2016

di Euro 16,00 assolta in modo n. 2016/1700 del rispettivamente dalle parti ed il terzo, in mancanza di accordo, dal Gruppo di Lavoro Regionale per l'Autorizzazione, l'Accreditamento, l'Appropriatezza e la codifica delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, senza alcun onere in capo alle parti. Art. 11 - Validità e Clausola Risolutiva espressa Il presente contratto integrativo ha validità esclusivamente per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema-tipo di contratto approvato con DGR 29 dicembre 1999, n. VI/47508. Le parti danno espressamente atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato, integrato, per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stesso. Costituisce causa risolutiva del contratto il venir meno di tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016. Art. 12 - Norma conclusiva Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto "base" sottoscritto tra le stesse Parti in data 30 dicembre 2010 ed a quanto dettagliato nella DGR 17 dicembre n. XI/1046, precisando che la presente integrazione sarà sottoposta a 2018, registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico dell'Ente erogatore delle prestazioni. Nessuna altra clausola potrà tassativamente, ovvero, in nessun altro modo, essere apposta o rivendicata dall'Ente se non previa approvazione scritta da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e, per quanto di competenza, da parte di Regione Lombardia. In tal senso conseguentemente, è da ritenersi irricevibile ed inammissibile qualsivoglia contestuale o postuma istanza apposta o

rivendicata dal soggetto erogatore al sotteso predetto rapporto giuridico economico.	
Previa lettura il presente contratto, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto	
con firma digitale.	
 Varese, 30 maggio 2019	
 Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria	
Il Direttore Generale	
Dott. Lucas Maria Gutierrez	
 =,=,=,=	
Per Ente Kinetika S.r.l.	
Il Legale Rappresentante	
Sig. Gilberto Bassanite	
Art. 13 - Approvazione specifica	
A norma degli artt. 1341 e 1342 c. c., le parti dichiarano espressamente di aver letto	
 e di approvare integralmente le clausole contenute nel presente contratto e nei	
 documenti ed atti ivi richiamati, con particolare riferimento ai seguenti articoli: art.	
 3, art. 4, art. 5, art.6, art. 7, art.8, art.10, art. 11, art.12, nonché tutte le disposizioni di	
cui all'epigrafata premessa.	
=.=.=.=	
Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria	
Il Direttore Generale	
 Dott. Lucas Maria Gutierrez	
=.=.=.=	
Per Ente Kinetika S.r.l.	
II Legale Rappresentante	
Sig. Gilberto Bassanite	
10	